

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2551

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSSIGA, CADDEO, DELOGU, DETTORI,
FEDERICI, MANUNZA, MULAS, MURINEDDU, NIEDDU, TUNIS
e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2003

Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
concernente norme per la elezione del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 dicembre 1999, n. 482, concernente «Norme a tutela delle minoranze linguistiche», viene applicata per la prima volta con la delimitazione territoriale di tali minoranze.

Quella legge è ispirata al principio che mira a costruire un più stretto rapporto tra gli Stati dell'Unione europea attraverso la partecipazione alla vita democratica delle popolazioni che parlano lingue regionali o minoritarie, in quanto esse costituiscono, nella tradizione del pluralismo culturale europeo, una grande ricchezza proprio dell'Europa.

Tutto ciò è in conformità agli accordi internazionali in materia di diritti civili e politici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con la Convenzione internazionale sui diritti umani, ed è recepito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il Governo italiano, dopo la sottoscrizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, avvenuta il 27 giugno 2000, ha predisposto il disegno di legge di ratifica, approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2003 e in attesa di essere approvato dal Senato (Atto Senato n. 2545).

La Comunità europea ha prodotto un'ampia normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1975), con le risoluzioni Arfè (1981), Kuijpers (1987), Killilea

(1994), fino alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 e alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302.

L'articolo 15 di tale Convenzione-quadro stabilisce che gli Stati membri dell'Unione favoriscono la tutela delle minoranze nazionali per una effettiva partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica dei singoli Stati e dell'Unione.

Per quanto attiene all'Italia si nota che non è adeguatamente tutelata la minoranza di lingua sarda, la quale, pur con una popolazione di 1.500.000 soggetti, è priva di una sua rappresentanza al Parlamento europeo.

La sostanziale cancellazione della Sardegna e dei Sardi dall'assemblea di Strasburgo è del tutto iniqua e inaccettabile, proprio sulla base dei principi ispiratori della legge citata all'inizio e delle risoluzioni citate prima, delle «Carte» e «Convenzioni-quadro» dell'Unione europea, in via di ratifica da parte dell'Italia.

Per queste ragioni si è predisposta una modifica dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, affinché le norme di tutela, già vigenti ed operanti e atte ad assicurare la rappresentanza alle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, vengano estese anche alla minoranza di lingua sarda, che costituisce la minoranza linguistica numericamente più consistente esistente nello Stato italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi nono e decimo dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

«Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda così come costituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».

